



AIFIRM – Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers

Documento di presentazione del Codice Deontologico (parte integrante del Codice Deontologico AIFIRM)

Commissione per il Codice Deontologico

Coordinatore: Fernando Metelli (Alba Leasing). Partecipanti: Nicola Andreis (Banco Popolare), Michele Campanardi (BPER), Giulio Mignola (Intesa), Paolo Palliola (CRSM), Alessio Pentola (UBI)

Gruppo di Lavoro AIFIRM - ARIME


Partecipanti: Commissione per il Codice Deontologico AIFIRM, Ida Marzia Gamba (ARIME), Roberto Rovere (ARIME)

Data: 13 novembre 2013

Stato: approvato da Consiglio

Aifirm - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers

www. aifirm.it - email: segreteria@aifirm.it



Indice

1.	Parte prima: Introduzione.....	3
1.1.	Genesi di questo lavoro.....	3
1.2.	Cosa intendiamo per Codice Deontologico.....	4
1.3.	Come si caratterizza il Codice Deontologico e i destinatari.....	6




1. Parte prima: Introduzione

1.1. Genesi di questo lavoro

L'attività svolta dal Gruppo di Lavoro AIFIRM-ARIME origina da:

- stimoli interni ad AIFIRM: AIFIRM ritiene che, innanzi alla crisi che ha colpito i sistemi economici, finanziari e sociali e alla crescente importanza che ha assunto il controllo del rischio nell'ambito della sana e prudente gestione dell'impresa, manchi ancora un adeguato e riconosciuto sistema di riferimento per gli associati in ordine ai comportamenti professionali da tenere per chi si occupa di misurazione, valutazione e controllo dei rischi aziendali;
- stimoli esterni ad AIFIRM: i soggetti di regolamentazione hanno prodotto recentemente documenti che trattano il tema della risk governance (segnatamente: 15° agg. della circ. della Banca d'Italia 263/2006, che disciplina il Sistema dei controlli interni, il Sistema informativo e la Continuità operativa delle banche; "Guidelines on Internal Governance", EBA/CEBS, set.2011; "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", Banca d'Italia, gen.2012; "Thematic Review on Risk Governance", Financial Stability Board, feb.2013; "Codice di Autodisciplina", Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italia, 2011). In questi documenti viene trattato il "sistema dei controlli interni" lasciando ancora un certo spazio alla discrezionalità interpretativa nelle modalità di attuazione dei principi generali enunciati.

Questi stimoli rappresentano la genesi di un dibattito volto a meglio identificare la professione del Risk Manager, avuto riguardo, in primo luogo, ai principi etici di riferimento, in secondo luogo, ai contenuti della professione e alla disciplina dei comportamenti professionali.



Il primo aspetto è gestito mediante il Codice Etico dell'associazione, il presente documento è invece dedicato al profilo professionale e alla deontologia che deve caratterizzarlo.


Lo scopo è dotarsi di uno strumento (il Codice Deontologico) per una corretta definizione dei ruoli, delle responsabilità, dei conseguenti comportamenti e dei rischi che gli addetti devono affrontare. Così facendo, si giungerà a caratterizzare il Codice come un autorevole elemento di qualificazione (non l'unico ma comunque importante) per il Risk Manager Destinatario. S'intende che il risultato è frutto del confronto attivo tra i soci e dell'esperienza elaborata in seno al Consiglio AIFIRM e ha la forma di enunciati capaci di sintetizzare il carattere della professione: "prossimità" ai vertici aziendali e alle decisioni strategiche e "complessità funzionale" che si realizza mediante l'iterazione con le linee operative.

1.2. Cosa intendiamo per Codice Deontologico

Prima di entrare nel merito si ritiene opportuno specificare quale sia l'obiettivo del presente Codice Deontologico, inteso come vero e proprio corpus normativo, seppure extragiuridico, che consenta di disporre di una chiave interpretativa attraverso la quale cogliere il senso della professione svolta, così come questa si è venuta delineando nel tempo.

Il costante mutamento del contesto sociale, l'ampliamento degli obiettivi di controllo rispetto all'operatività degli intermediari finanziari, le conseguenti aspettative che da queste discendono, la stessa modificazione del concetto di controllo, non più semplicemente inteso quale mitigazione/eliminazione dei rischi ma bensì più ampiamente quale capacità di realizzare lo scopo di perdurare nel tempo dei citati intermediari finanziari, sono tutti elementi che hanno determinato mutamenti comportamentali da parte delle funzioni di controllo, vere e proprie modifiche di orientamenti nell'esercizio professionale, che implicano di conseguenza una nuova connotazione della professione degli associati.

Appare, perciò, sempre più evidente la necessità di assicurare la presenza ed un rinnovato ruolo, all'interno di una società che evolve, di soggetti in grado di rispondere alle nuove istanze. L'associazione, depositaria della funzione di orientamento dei comportamenti e



dei contenuti professionali e istituzionalmente deputata a costituire un "*trait d'union*" tra professionisti e società, deve oggi vedere arricchito di ulteriori significati il suo tradizionale ruolo.

Punto nodale è la Deontologia.

I Codici Deontologici costituiscono guide comportamentali, dirette a specifiche categorie di soggetti, in cui i principi etici e le norme morali sono tradotte in regole comportamentali. Il corpus del Codice Deontologico non si fonda sulla costrizione ma sulla libera presa di visione e accettazione e contiene una serie di regole alle quali si orientano gli appartenenti a una certa categoria professionale per esercitare, correttamente e bene, la propria attività.

Il Codice funge cioè da bussola e da filo conduttore per le decisioni da assumere nell'esercizio della professione nonché da strumento di autocontrollo del singolo e della rappresentanza professionale. Si concepisce inoltre come patto siglato dalla categoria professionale con la società: è uno strumento che informa chiunque sui comportamenti che ci si può e deve attendere dall'Aderente al Codice.


Sul piano dell'orientamento dei contenuti, il codice deontologico si interessa principalmente del senso di responsabilità e dell'azione nei confronti dell'impresa per il quale l'Aderente lavora, dei rapporti che lo stesso deve regolare con i colleghi e le altre figure professionali con i quali collabora.

Il concetto di "responsabilità" è considerato come un elemento centrale del Codice Deontologico, parallelamente al quale si snodano, come un filo conduttore, i concetti di "azione" e "competenza": la prima, intesa come obbligo di agire; la seconda, come criterio e limite dell'azione, anche nei confronti di altre categorie professionali.

Questa formulazione prevede la possibilità da parte dell'Aderente di porre in essere, nell'ambito della propria realtà aziendale, nelle ipotesi nelle quali l'azienda assuma decisioni in contrasto con la concezione etica della categoria professionale, un escalation verso l'Alta Direzione che preveda in primo luogo il tentativo di giungere ad una soluzione attraverso la via del dialogo.

Diritto ed etica professionale tendono ovviamente a sovrapporsi sotto molteplici aspetti.

Si integrano a vicenda: la deontologia svolge un ruolo autonomo, non equiparabile alle sole norme etiche e legislative, essa si riferisce a decisioni concrete, considera il caso specifico, non quello generale. Laddove legge ed etica tendono invece ad astrarre e a



dare, contemporaneamente, valore assoluto, la deontologia si applica, invece, al caso specifico, all'attività quotidiana che richiede, nel continuo, una decisione responsabile.

Pur innestandosi su principi di natura etica e quindi di valenza generale, il Codice Deontologico rappresenta una guida individuale con le principali possibilità interpretative risultanti dalle diverse situazioni professionali.

Il Codice Deontologico può essere visto come una sorta di bussola, uno strumento che indica le possibili direzioni senza tuttavia privare della facoltà di decidere in quale di esse muoversi, pur agevolando comunque la scelta. In ultima analisi è però sempre il singolo a dover adottare in prima persona la decisione più indicata al caso concreto.

1.3. Come si caratterizza il Codice Deontologico e i destinatari

Premesso che questo lavoro:

- nasce dalla prassi e sintetizza autorevoli esperienze,
- non è un duplicato delle istruzioni di Vigilanza ma se ne differenzia proprio perché si basa sulla prassi,
- è comunque generato dall'accoglimento di prassi che sono conformi alle istruzioni di Vigilanza di settore e alle norme vigenti,

l'obiettivo del Gruppo di Lavoro è analizzare i valori deontologici delle aree di attività concernenti la professione del Risk Manager che, in ambiti organizzativi differenti per complessità e dimensione, può assumere profili non del tutto omogenei tra di loro.

Ciò facendo, s'intende soddisfare due categorie di soggetti:

- i) i Destinatari del Codice Deontologico (i Risk Manager), per cui l'obiettivo è: a) disporre di una corretta definizione dei contenuti, del ruolo, delle responsabilità e dei conseguenti comportamenti della professione; b) dichiarare i principi di etica e correttezza; c) identificare i rischi potenziali a cui gli addetti sono esposti;
- ii) i non Destinatari (in generale, i soggetti diversi dai Risk Manager), per cui il Codice: si pone come un sistema utile ad accertare che chi svolge la

professione abbia i requisiti per farlo (una forma di tutela degli operatori) e come uno strumento aperto alle adesioni volontarie anche per i soggetti che, non potendo essere soci effettivi per qualche motivazione, svolgano attività che siano riconoscibili mediante i principi contenuti nel Codice stesso.

Negli auspici di chi scrive, il Codice viene apprezzato anche dagli Organismi di Vigilanza e Regolamentazione, aperti a un processo di discussione finalizzato a ottimizzare l'efficacia e l'etica dei comportamenti.

Vale, in conclusione, ribadire che il Codice non è proposto ai soli associati ad AIFIRM, ma ad una platea molto più vasta: AIFIRM adotterà nel tempo idonee misure, tramite gli organismi sociali, atte a verificare eventuali utilizzi impropri del codice da parte di soggetti che, seppur dichiarandosi aderenti allo stesso, non dispongano degli idonei requisiti.